

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 2260: Determinazione del numero, della circoscrizione e della durata in carica dei rappresentanti dei vettori (*G. U.*, 15 dicembre 1927 - VI - n. 289).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628;

Visto l'art. 61 del regolamento sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, modificato con R. decreto 11 dicembre 1902, n. 540;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A datare dal 1° settembre 1928 il numero dei rappresentanti che i vettori possono istituire è limitato ad uno per ogni circoscrizione corrispondente a quella dei circondari esistenti al 1° luglio 1926.

Art. 2. — Gli attuali rappresentanti di vettori si intendono decaduti d'ufficio col 31 agosto 1928.

Entro il 15 maggio 1928 i vettori potranno tuttavia designare al Ministero degli affari esteri (Direzione Generale degli Italiani all'Estero) uno dei propri rappresentanti in carica in una circoscrizione circondariale per ottenere la conferma dell'assenso alla sua nomina in qualità di rappresentante nella medesima circoscrizione, a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3. — Sono abrogati il R. decreto 10 marzo 1904, n. 165, ed il R. decreto 24 aprile 1904, n. 197.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2067: Norme per l'applicazione alle nuove Province della legge sulla cittadinanza (G. U., 18 novembre 1927 - VI - n. 267).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912, n. 555, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1922, n. 949;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245, che estende ai territori annessi al Regno in forza dei Regi decreti 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, la legge ed il regolamento su indicati;

Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 351, che estende alla città ed al territorio di Fiume il predetto R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245;

Visti i Regi decreti 16 ottobre 1924, n. 1781, e 5 aprile 1925, n. 443, che prorogano di un anno il termine stabilito dall'art. 19, comma 3°, della legge 13 giugno 1912, n. 555, per la elezione della qualità di cittadino italiano o di straniero a norma dell'art. 3, nn. 2 e 3, della detta legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per gli esteri, per l'interno e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La riserva contenuta nell'art. 1 del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245, si estende soltanto alle persone che, alla data della entrata in vigore dei Trattati di San Germano e di Rapallo, erano pertinenti ad un Comune della cessata monarchia austro-ungarica.

Art. 2. — Le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge sulla cittadinanza del 13 giugno 1912, n. 555, sono applicabili a tutti coloro ai quali non si estende la su menzionata riserva, anche se nei loro riguardi potevano trovare applicazione le disposizioni dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, o dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43.

Tali persone, se dopo l'entrata in vigore del R. decreto 7 giugno 1923, si siano trovate nelle condizioni di cui ai nn. 2 e 3 del sopra citato art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e non abbiano fatto le dichiarazioni ivi previste entro il termine fissato e prorogato con R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1781, e con R. decreto 5 aprile 1925, n. 443, potranno fare dette dichiarazioni entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Regio decreto 18 dicembre 1927, n. 2532: Passaggio dell'Ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della cultura italiana all'estero, alla dipendenza del Ministero degli affari esteri. (G. U., 12 gennaio 1928 — VI — n. 9).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1041, con cui fu istituito l'Ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della cultura italiana all'estero;

Visto l'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'Ente nazionale « L'Italica », avente per iscopo la diffusione della cultura italiana all'estero, è sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

Art. 2. — Tutte le attribuzioni deferite dalle precedenti disposizioni in materia alla Presidenza del Consiglio dei ministri saranno esercitate dal Ministero degli affari esteri.

Art. 3. — Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto col presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1927 — Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Legge 22 dicembre 1927, n. 2406: Rendiconto generale della Amministrazione dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (G. U., 3 gennaio 1928 — VI — n. 2).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1925-1926.

.....

FONDO PER L'EMIGRAZIONE.

Art. 32. — Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Ammini-

strazione, allegato al conto consuntivo delle spese del Ministero degli affari esteri, in	L.	22,076,595.08
delle quali furono riscosse	»	17,346,912.60
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	4,729,682.48
		<hr/> <hr/>

Art. 33. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

delle quali furono pagate	L.	23,132,668.20
	»	17,259,354.36
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	5,873,313.84
		<hr/> <hr/>

Art. 34. — Le entrate rimaste a riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, restano determinate in

delle quali furono riscosse	L.	1,565,723.04
	»	1,462,458.40
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	103,264.64
		<hr/> <hr/>

Art. 35. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, restano determinate in

delle quali furono pagate	L.	12,305,295.59
	»	7,195,115.24
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	5,110,180.35
		<hr/> <hr/>

Art. 36. — I resti attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 32)

	L.	4,729,682.48
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 34).	»	103,264.64
		<hr/>

Residui attivi al 30 giugno 1926

	L.	4,832,947.12
		<hr/> <hr/>

Art. 37. — I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 33)	L.	5,873,313.84
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 35).	»	5,110,180.35
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1925	L.	10,983,494.19
		<hr/> <hr/>

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 — Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453: Provvedimenti relativi all'istituto nazionale L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia.
(*G. U.*, 4 gennaio 1928 — VI — n. 3).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1926, n. 2210;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al coordinamento dell'opera che l'Istituto nazionale L. U. C. E. è chiamato a compiere di accordo e per conto delle singole Amministrazioni dello Stato, ai fini della propaganda e della cultura a mezzo della cinematografia e della fotografia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'Istituto nazionale L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia è alle dirette dipendenze del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 2. — Ferme restando, fino alle rispettive scadenze, le nomine degli attuali componenti il Consiglio superiore dell'Istituto nazionale L. U. C. E., di cui all'articolo 7 del regolamento legislativo approvato con R. decreto-legge 24 dicembre 1926, n. 2210, sono chiamati a far parte del Consiglio stesso anche:

a) un rappresentante del Ministro Segretario di Stato per le colonie;

b) un rappresentante del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

c) un rappresentante dei Ministeri militari;

d) un rappresentante del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

e) un rappresentante del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni.

Art. 3. — Tutte le attribuzioni deferite dalle precedenti disposizioni in materia al Ministro per gli affari esteri, saranno esercitate dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 4. — Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, saranno emanate le norme per l'esecuzione del presente decreto e per il suo coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 5. — Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto col presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 — Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Determinazione ministeriale del 6 dicembre 1927: Concorso per esami a n. 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare (G. U., 27 dicembre 1927 - VI - n. 299).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Determina:

Art. 1. — È aperto un concorso per esami a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare. La procedura del concorso sarà regolata sulla base della legge 2 giugno 1927 - Anno V, n. 862, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè, per quanto concerne la Commissione esaminatrice e le modalità degli esami, del decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 321.

Le domande, scritte e sottoscritte dall'aspirante su carta da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre i due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2. — Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi). La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia il certificato, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

2° copia autentica dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni nè maggiore di 30. La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia la copia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato dal quale risulti che il candidato è stato dichiarato abile al servizio militare e, per coloro che hanno prestato tale servizio, che abbia conseguito la nomina ad ufficiale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra, e che non siano comunque d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

5° certificato penale generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto;

7° diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative presso università del Regno, oppure della laurea in scienze economiche e commerciali rilasciata da Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, o dell'attestato di licenza degli Istituti, cui, in virtù di speciali decreti Reali, sono state le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5380, per l'ammissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari, o del titolo equipollente ai gradi finali accademici per coloro che lo abbiano conseguito presso istituti militari;

8° ricevuta comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa di concorso di lire 50 giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

9° ogni altro titolo, pubblicazione o documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Art. 3. — L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Chi abbia già partecipato a due concorsi per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare non potrà essere ammesso a quello di cui al presente decreto.

Art. 4. — Gli esami, giusta il programma allegato al presente decreto, saranno scritti ed orali. Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

- a) diritto internazionale;
- b) economia politica;
- c) storia moderna;
- d) lingua francese; l'esame consisterà nello svolgimento di un tema di comune coltura;
- e) lingua inglese o tedesca a scelta dei concorrenti; l'esame consisterà nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno inglese o tedesco in lingua italiana e nella versione di un brano in prosa di autore moderno italiano in lingua inglese o tedesca.

Gli esami orali verteranno su tutte le materie contemplate dal programma.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

Art. 5. — Almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami, oltre la notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, del luogo, del giorno e dell'ora fissati per il primo esame.

Art. 6. — *I concorrenti che abbiano conseguita la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1927 — Anno VI.

Il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri
MUSSOLINI.

Determinazione ministeriale del 6 dicembre 1927: Concorso per titoli a posti di console, di vice console e di addetto consolare (G. U., 27 dicembre 1927 — VI — n. 299).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Determina:

Art. 1. — È aperto un concorso per titoli ai seguenti posti:

- 1°) cinque posti di console di 2^a classe;
- 2°) dieci posti di console di 3^a classe;
- 3°) dieci posti di vice console di 1^a classe;
- 4°) quindici posti di vice console di 2^a classe;
- 5°) cinque posti di addetto consolare.

Le domande scritte e sottoscritte dall'aspirante su carta da bollo da L. 3, e corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Agli effetti del termine suindicato, la data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data appostovi dal competente ufficio del Ministero. Le domande giunte dopo il termine stabilito non saranno prese in esame, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2. — Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato, e luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti a concorso ultimato i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i documenti seguenti:

1°) certificato che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini italiani per gli effetti del presente concorso gli italiani non regnicoli e coloro per i quali l'equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi). La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia il certificato deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

2°) copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto gli anni 30 e non superati i 45. Tale limite massimo non potrà essere sorpassato per alcuna ragione. La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia la copia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3°) stato di famiglia con l'indicazione della nazionalità di origine della moglie, nel caso che l'aspirante sia ammogliato. La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia tale stato deve essere autenticata dal prefetto;

4°) stato di servizio militare dal quale risulti che il candidato ha servito in reparti combattenti, in prima linea;

5°) certificato medico dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che non siano comunque d'impedimento allo esercizio delle funzioni cui aspira. La firma del sanitario civile dovrà essere autenticata dalle autorità comunali e prefettizie competenti e quella dei sanitari militari dall'autorità superiore militare;

6°) certificato penale generale rilasciato dal casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

7°) certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto;

8°) originale o copia autentica di un titolo accademico rilasciato da università o istituti superiori del Regno, o di un titolo equipollente ai gradi finali accademici conseguito presso Regi istituti militari;

9°) tutti quei titoli o documenti che il candidato riterrà opportuno presentare a comprova della sua conoscenza di lingue estere e della sua preparazione al posto cui aspira e delle sue benemeritenze verso il Paese ed il Fascismo;

10°) documento comprovante l'iscrizione al P. N. F. e la data di essa;

11°) ricevuta comprovante l'effettuato versamento presso un Ufficio del registro della tassa di concorso di lire 50, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I certificati tutti debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e sulle concessioni governative e quelli indicati ai nn. 1, 3, 5, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Art. 3. — Non sono ammessi al presente concorso i funzionari di ruolo delle altre Amministrazioni civili dello Stato.

Chi non abbia conseguito l'idoneità in un concorso per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare non potrà essere ammesso a quello di cui al presente decreto.

Art. 4. — La nomina dei vincitori ai posti di cui all'articolo 1 è peraltro soggetta a conferma dopo un minimo di un anno ed un massimo di un biennio di esperimento.

La mancata conferma porta alla cessazione dal servizio senza alcun diritto a compenso od indennità di sorta.

Art. 5. — L'esito del concorso e le conseguenti decisioni del Ministero degli affari esteri sono insindacabili.

La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1927 — Anno VI.

Il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri
MUSSOLINI.

ATTI D'AMMINISTRAZIONE

Relazione per la fissazione dei noli massimi di terza classe da osservarsi dai vettori di emigranti durante il primo quadrimestre 1928.

A sensi dell'art. 31 del T. U. della legge sull'emigrazione si riassumono le proposte delle Compagnie di navigazione, i risultati delle indagini svolte dalla Direzione generale ed i pareri delle varie Autorità per quanto concerne i noli di terza classe da praticarsi dai vettori di emigranti durante il primo quadrimestre 1928.

COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE.

Tutte le Compagnie di Navigazione (ad eccezione della « Fabre » che non ha inviato proposte) domandano che per il prossimo quadrimestre siano confermati i noli in vigore e sia mantenuto il compenso speciale di lire 200 per i passeggeri alloggiati in cabine stabili.

In appoggio alla loro proposta esse fanno presente che nel prossimo quadrimestre avranno pieno effetto le nuove disposizioni relative alla disciplina degli espatri e che coincideranno col periodo della morta stagione, sia per le andate che per i ritorni. Perciò il traffico subirà una notevole contrazione proprio nel momento in cui la Marina mercantile sta attraversando un periodo di crisi, della quale ha approfittato non poco la concorrenza estera.

CORSO DEI NOLI NEI PRINCIPALI CENTRI MARITTIMI ESTERI.

In base alle notizie trasmesse dai R.R. Consoli si può affermare che in generale i noli praticati all'estero non hanno subito variazioni di notevole entità.

Nei porti inglesi (Glasgow e Liverpool) si mantengono sulla quota ormai da tempo raggiunta, che si aggira per il Nord America sulle sterline 18 5-19 5 (lire 1630-1720); per il Sud America (Buenos Aires) sulle sterline 20 (lire 1786) e per il Cile (Valparaiso) sulle sterline 28 (lire 2492).

Anche nel porto di Rotterdam non si sono verificati aumenti: fiorini 280 per New York (lire 2077) e sterline 20 per il Sud America (lire 1786).

Nei porti della Francia (Le Havre, Bordeaux e Marsiglia) sono inalterati i noli quotati in valuta pregiata, mentre sono stati aumentati i prezzi in franchi (dollari 87 a 97 per New York: pari a lire 1590-1784 e lire sterline 21 per il Sud America, pari a lire italiane 1860).

Dalle notizie pervenute dal Nord America si rileva come nei porti degli Stati Uniti i noli non abbiano subito variazioni da oltre un anno.

Nel porto di Santos i prezzi variano da 720 a 900 milreis per il Mediterraneo (lire 1728 a 2160); da 730 a 898 per il Nord Europa (lire 1752 a 2155) e da 405 a 666 per Europa dell'Ovest (lire 972 1600).

I prezzi hanno invece subito un leggero aumento del 2 al 5 % nel porto di Buenos Aires.

PREZZO DEL COMBUSTIBILE.

Nella seguente tabella sono riportati i prezzi per tonnellata di carbone fossile e di nafta praticati nelle piazze di Genova e Trieste dal principio dell'anno ad oggi.

DATA	GENOVA	TRIESTE	
	Cardif primario	Cardif F.	Nafta
	Lit.	Lit.	Scellini
febbraio	215-220	230-240	92- 6
30 giugno	140 —	180 —	85 —
30 luglio	140 —	165-175	85 —
31 agosto	140-145	165-175	85 —
30 settembre	140-145	150-160	80 —
31 ottobre	138-140	150-160	80 —
18 novembre	136-137	140-150	80 —

PARERI RICHIESTI PER LEGGE.

Camere di Commercio.

Genova. — Si rimette alle decisioni dell'Autorità, però dalle considerazioni esposte traspare che essa è favorevole alla conferma.

Fa presente che il traffico emigratorio nello scorso quadrimestre è sensibilmente diminuito in confronto a quello del corrispondente periodo del 1926, come pure sono diminuiti il prezzo del carbone (gennaio 240; ottobre 127 lire alla tonnellata) e il corso della sterlina (gennaio 112; ottobre 89,10).

Il numero indice dei prezzi all'ingrosso delle merci, dal gennaio ad oggi è disceso da 635,80 a 520,25 realizzando un miglioramento di 115,55 punti, mentre al 1° luglio u. s. è stato anche diminuito il caro-viveri al personale navigante.

Di fronte a queste considerazioni che indurrebbero alla riduzione dei noli si deve rilevare che in linea generica l'esercizio della Navigazione attraversa un periodo di notevoli difficoltà e che la Marina mercantile nazionale sta facendo uno sforzo per la sua affermazione nei traffici mondiali.

Napoli. — Esprime l'avviso che i noli debbano essere mantenuti nei limiti fissati per il corrente quadrimestre.

Venezia. — Espone alcune considerazioni sul ribasso subito dai noli mercantili e fa presente che la situazione attuale non sembra suscettibile di miglioramento fino al mese di febbraio prossimo.

Ispettorati.

Genova. — Propone una prima lieve riduzione, considerato che le variazioni subite dai vari elementi, che concorrono a formare il nolo, sono decisamente in favore all'Armamento (diminuzione noli, carbone, diminuzione caro-viveri equipaggio, cessazione delle spese per le modifiche agli alloggi di terza classe).

Napoli. — Riterrebbe opportuna una notevole riduzione, ma, tenute presenti le nuove condizioni del traffico, esprime il parere di limitare tale riduzione al 15 %.

Direzione Generale della Marina mercantile.

Esponde dettagliate constatazioni circa le condizioni in cui si è svolto il traffico sulle linee del Nord, Sud, Centro America e Australia durante il quadrimestre luglio-ottobre 1927.

Rileva che per la linea degli Stati Uniti si è verificata una lieve diminuzione nel numero delle partenze di emigranti mentre al contrario sono in notevole incremento gli arrivi ed il movimento dei passeggeri di classe; ed è anche sensibile l'aumento della esportazione controbilanciato però dalla diminuzione delle merci in arrivo.

Per la linea del Sud America osserva che il movimento emigratorio nel quadrimestre in esame è aumentato; ma questo aumento, mentre non raggiunge gli indici ascendenti del corrispondente periodo dell'anno 1926, è ridotto dalle forti diminuzioni degli arrivi.

Il movimento complessivo sulle linee del Centro America e dell'Australia, pur presentando un incremento, poco influisce, a causa delle sue modeste proporzioni, sulla situazione generale dei traffici.

D'altra parte si deve notare che, per le migliorate condizioni dei cambi, si sono verificate diminuzioni nel costo dei combustibili, dei lubrificanti, dei generi alimentari e nel costo degli equi-

paggi. Però i vantaggi di tale situazione vengono ridotti dal minore rendimento dei noli incassati in valuta pregiata e dalla diminuzione del traffico merci. Infine bisogna considerare le nuove disposizioni relative alla disciplina degli espatri in dipendenza delle quali il movimento emigratorio subirà notevole contrazione.

Conclude dando parere per la conferma dei noli, sembrando intempestivo proporre la riduzione, poichè questa sarebbe basata sopra una situazione incerta o per lo meno non chiara.

CONSIDERAZIONI DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.

Da quanto si è fino a qui riassunto si può dedurre anzitutto come le condizioni, in cui oggi si svolge il traffico emigratorio, non siano poi così peggiorate come vorrebbero farle sembrare i vettori nelle loro proposte.

I cambi sono notevolmente migliorati dal gennaio ad oggi ed hanno raggiunta la desiderata stabilità, avendo le dichiarazioni del Governo Nazionale su questa materia dato piena sicurezza e fiducia per l'avvenire.

In conseguenza della stabilizzazione dei cambi, il costo del combustibile, come si è rilevato dalla precedente tabella, è diminuito, come pure sono sensibilmente diminuiti, secondo i numeri indici, i prezzi all'ingrosso delle derrate. Infine i bilanci delle Compagnie hanno risentito un beneficio anche dalle riduzioni del caroviveri al personale navigante e dal diminuito costo dei lubrificanti.

Di fronte a queste considerazioni che mettono in rilievo i vantaggi risentiti dalle Compagnie di Navigazione in questi ultimi mesi e che potrebbero indurre ad una riduzione dei noli, sta una unica incognita: il traffico. Quali contrazioni subirà e quali proporzioni assumerà precisamente il movimento emigratorio? E tale contrazione sarà compensata dall'aumentato traffico degli emigranti stranieri in transito dai nostri porti?

E ancora. Da un lato una riduzione di questi prezzi relativamente d'impero armonizzerebbe con la riduzione di alcune tariffe relative a pubblici servizi (per quanto ai trasporti ferroviari di persone finora non sia stata apportata alcuna variazione di prezzo); dall'altro, una riduzione dei noli a questo momento potrebbe assumere la forma di un incoraggiamento all'espatrio, in contrasto con le direttive del Governo.

La Direzione Generale pertanto, ritenendo prematura una riduzione in un periodo che ha una propria e transeunte fisionomia, determina il mantenimento dello « statu quo » per il prossimo quadrimestre; che cioè siano confermati i noli in vigore e siano mantenuti la classifica dei s/s in patente ed il compenso speciale di lire 200 per i passeggeri di terza classe alloggiati in cabine stabili.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
30 DICEMBRE 1927, VI - N. 173.

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione
e per conoscenza:

Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nel Regno.

OGGETTO

Cattedre ambulanti dell'emigrazione.

Informo le SS. LL. che le disposizioni e le norme contenute nelle Circolari del soppresso Commissariato Generale, distinte coi nn. 10 e 23 febbraio e marzo 1924, circa la istituzione ed il funzionamento delle « Cattedre ambulanti dell'emigrazione », sono state revocate.

Le SS. LL. dovranno quindi astenersi, per l'avvenire, da ogni specie di attività in questo ramo di servizio. — LOJACONO.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
31 DICEMBRE 1927, VI - N. 174.

Agli Istituti Provinciali di Previdenza Sociale della Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali nel Regno.

OGGETTO

Questionari mensili sulle condizioni del mercato interno del lavoro.

Si ha il pregio di informare codesto Spettabile Istituto che, a datare dal 1° gennaio p. v., l'invio dei questionari sulle condizioni del mercato interno del lavoro in rapporto all'emigrazione, richiesto con la circolare del cessato Commissariato Generale dell'emigrazione n. 3 del 4 gennaio e. a., rimane soppresso.

Le indennità stabilite per la compilazione e l'invio dei questionari predetti verranno liquidate fino a tutto il 31 dicembre 1927. — LOJACONO.